



COMUNE DI TRASACCO

Provincia dell'Aquila

Piazza Mazzini - 67059 Trasacco (Aq) - C.F. 00167260660 - Tel. 0863.93121 fax 0863.931240
Web: www.comune.trasacco.aq.it mail: info@comune.trasacco.aq.it PEC comune.trasacco@pec.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

Numero **8**

Del **30-04-20**

Oggetto: **ALiquota di COMPARTecipazione DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020. DETERMINAZIONI**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di aprile alle ore 16:30 si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Lobene Cesidio	Presente
Fosca Oreste Gabriele	Presente
Coruzzi Marta	Presente
Quagliari Mario	Presente
Di Salvatore Sara	Presente
Coletti Domenica	Presente
Venditti Guido	Presente

Paletti Ilaria	Presente
Catarinozzi Matteo	Presente
Salvi Silvana	Presente
Baldassarre Mario	Assente
Fosca Maurizio Domenico	Presente
Raschiatore Ettore	Presente

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza la dott.ssa Di Salvatore Sara in qualità di Presidente assistito dal Segretario Comunale, Sig. Carusi Filippo.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del TUEL del 18.08.2000 n. 267.

f.to Il Funzionario
responsabile del servizio

f.to Il Funzionario
del servizio ragioneria

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL del 18.08.2000 n. 267.

Il Ragioniere
f.to Tomassetti Riccardo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 in data 11.12.2007, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che prevede un'aliquota unica in misura pari allo 0,6%, senza soglie di esenzioni, se non quella della rilevanza del reddito ai fini dell'IRPEF;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 355.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione., con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 (GU Serie Generale n. 295 del 17.12.2019) che differisce al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 ed autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Visto inoltre il Decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 (GU Serie Generale n. 50 del 28/02/2020), che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 ed autorizza fino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, dispone il differimento al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di Enti e organismi pubblici anche mediante dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 21/03/2019 con la quale sono stati confermati per l'anno 2019, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) sia il regolamento per l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF che l'aliquota unica dello 0,6%;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale (approvato con deliberazione n. 20 del 27/02/2020) per il periodo 2020/2022;

Fatto integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

Ritenuto non necessario in sede di approvazione del bilancio 2020/2022, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF confermando:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,6%,%, senza soglie di esenzioni, se non quella della rilevanza del reddito ai fini dell'IRPEF;

Quantificato presuntivamente in € 360.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.

28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è quello fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo altresì che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale n.);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di confermare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il testo del regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 11.12.2007;
 - di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, l'aliquota unica dello 0,6%, senza soglie di esenzioni, se non quella della rilevanza del reddito ai fini dell'IRPEF, approvata con la suddetta deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 11.12.2007;
2. di quantificare presuntivamente in € 360.000,00 il gettito derivante dall'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
3. di inviare al Ministero dell'Economia e Finanze la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

LA RESIDENTE DEL cONSIGLIO ILLUSTRRA LA PROPOSTA E PASSA LA PAROLA ALL'aSSESSORE CORUZZI CHE RAPPRESENTA IL CONTENUTO DELL'ATTO.

NON ESSENDOCI RICHIESTE DI INTERVENTO SI VOTA:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni

trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 in data 11.12.2007, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che prevede un'aliquota unica in misura pari allo 0,6%, senza soglie di esenzioni, se non quella della rilevanza del reddito ai fini dell'IRPEF;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 355.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione., con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 (GU Serie Generale n. 295 del 17.12.2019) che differisce al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 ed autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Visto inoltre il Decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 (GU Serie Generale n. 50 del 28/02/2020), che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 ed autorizza fino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, dispone il differimento al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di Enti e organismi pubblici anche mediante dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 21/03/2019 con la quale sono stati confermati per l'anno 2019, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) sia il regolamento per l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF che l'aliquota unica dello 0,6%;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale (approvato con deliberazione n. 20 del 27/02/2020) per il periodo 2020/2022;

Fatto integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

Ritenuto non necessario in sede di approvazione del bilancio 2020/2022, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF confermando:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,6%,%, senza soglie di esenzioni, se non quella della rilevanza del reddito ai fini dell'IRPEF;

Quantificato presuntivamente in € 360.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.

28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è quello fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo altresì che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000 (verbale n.);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Favorevoli: All'unanimità

DELIBERA

2. di confermare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il testo del regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 11.12.2007;

- di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, l'aliquota unica dello 0,6%, senza soglie di esenzioni, se non quella della rilevanza del reddito ai fini dell'IRPEF, approvata con la suddetta deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 11.12.2007;

2. di quantificare presuntivamente in € 360.000,00 il gettito derivante dall'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

3. di inviare al Ministero dell'Economia e Finanze la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Infine, stante l'urgenza di provvedere, con palese e separata votazione, che riporta le medesime maggioranze

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Di Salvatore Sara

Il Segretario Comunale
f.to Carusi Filippo

Prot.

lì

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente delibera è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69);

Il Segretario Comunale
f.to Carusi Filippo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale,
visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 30-04-2020;
[] in quanto immediatamente eseguibile (art. 134 quarto comma TUEL);
[] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 terzo comma TUEL)-

Dalla Residenza Comunale, li 22-05-20

il Segretario Comunale
f.to Carusi Filippo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 22-05-20

Il Segretario Comunale
f.to Carusi Filippo
